

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA  
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE  
NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.**

**TRA**

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona del Prof. Antonio Nardone, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017

**E**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari), anche Azienda/Ente, con sede legale in via in Cagliari, viale Lungomare Poetto n. 12, C.F./P.IVA n. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori

**PREMESSO CHE**

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del D.Lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità

competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.Lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti

nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di

risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività

professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della

formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola

nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture

di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed

ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete

formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono

essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali,

così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente

pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

### **E' PREMESSO INOLTRE CHE**

- l'Azienda/Ente costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione

in Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Cagliari e possiede

ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche

assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già

convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa ha valutato

l'istanza presentata dal Dott. Piga Massimo ed ha autorizzato lo svolgimento del periodo di

stage formativo presso tale Azienda/Ente sulla base degli obiettivi formativi come meglio

precisati al successivo art. 5.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Medico in formazione specialistica**

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina fisica e riabilitativa

Il dott. Piga Massimo Nato a Cagliari (CA) il 21/04/1994 codice fiscale PGIMSM94D21B354Q.

**Art. 3 – Durata dello stage**

Il periodo di stage si svolge dal 01/05/2026 al 31/10/2026 o a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

**Art. 4 – Luoghi e tempi**

L'Azienda/Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità spinale unipolare con orario di accesso da definire.

**Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

Inquadramento clinico della lesione midollare, impostazione PRI/pri, valutazione funzionale standardizzata, gestione terapeutica della spasticità, diagnosi e gestione della disreflessia autonoma, gestione del tratto genito-uro-intestinale, prevenzione e gestione

delle lesioni da pressione, prescrizione ausili/ortesi.

#### **Art. 6 – Natura giuridica dello stage**

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario**

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dottor Federico Aime, Dirigente medico della unità Spinale Unipolare indicato come tutor dall'Azienda/Ente soggetto ospitante.  
Il Professor Claudio Lisi è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

#### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda/Ente è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### **Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda/Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage**

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore

universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

#### **Art. 11 – Copertura rischi professionali**

L'Azienda/Ente provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'Ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si impegna a comunicare all'Università i nominativi dei medici in formazione sottoposti a sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta formazione.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa non comportano l'accesso dei medici tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del D. Lgs. 101/2020.

### **Art. 13 – Tutele e diritti dello specializzando**

L'Azienda/Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

### **ART. 14 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://www.asl8cagliari.it/privacy-policy>.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni

dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Azienda/Ente si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR.

Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 15 – Durata**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi 6, dal 01/05/2026 al 31/10/2026.

#### **ART. 16 – Recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

#### **ART. 17- Codice Etico**

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link [https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766\\_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html](https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html) , quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica;

- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023 adottato dall'Università stessa e disponibile al link [https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606\\_prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza\\_769.html](https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html);

- è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

#### **ART. 18 - Imposte**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n.

82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

**Art. 19 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

**Art. 20 Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse derivare dall’ esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Cagliari.

Data dell’ultima sottoscrizione digitale

Per l’Università degli Studi di Pavia

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa

Prof. Antonio Nardone

Firmato digitalmente

Per ASL n. 8 di Cagliari

Il Direttore Generale

Dott. Aldo Atzori

Firmato digitalmente